



## ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

### **INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA PER GEOMETRA per l'attività di supporto al servizio Tecnico, gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo (rif.to Determinazione del Direttore n. 147 del 02.11.2022)**

#### PREMESSO CHE:

- La Legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché la successiva Legge 23 dicembre 1994, n. 724 subordinano il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo alla preventiva acquisizione - a mente dell'art. 32 della legge 47/85 s.m.i - del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela di tale vincolo;
- Prima dell'Istituzione dell'Ente Parco gli adempimenti di cui al citato art. 32 della Legge 47/85 s.m.i. erano affidati alla Gestione ex ASFD del Corpo Forestale dello Stato (all'epoca Amministratore del Parco Nazionale del Circeo);
- Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 04 aprile 2005 - pubblicato sulla G.U. del 06/07/2005 n. 155 - è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Circeo e contestualmente definito il regime autorizzativo generale applicabile ai soli nuovi interventi edilizi come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettere c), d), e), f) del D.P.R. 380/2001;
- Che a seguito dell'istituzione dell'Ente PNC tutte le pratiche di Condono Edilizio giacenti presso la Gestione ex ASFD del Corpo Forestale, quantificate in circa 940, venivano trasferite a quest'Ente che si trovava, così, nella condizione di dover smaltire un numero considerevole di pratiche - ripartite tra il Comune di Sabaudia e San Felice Circeo - afferenti a un arco temporale antecedente all'istituzione dell'Ente stesso;
- Che il PNC si è dotato di criteri - approvati dai competenti Ministeri - per la valutazione delle istanze di condono edilizio presentate al Parco Nazionale del Circeo e non ancora evase;
- Che a seguito dell'avvio delle attività istruttorie e conseguente definizione dei pareri ex art. 32 Legge 47/85 s.m.i venivano prodotte centinaia di nuove istanze di condono edilizio in aggiunta alle già numerose ereditate dalla Gestione ex ASFD del CFS;
- Che a seguito di espletamento di procedura di selezione avviata con Determinazione del Direttore n. 169 del 13/10/2020 e conclusasi con Determinazione del Direttore f.f. n. 137 del 19/07/2021, è stato conferito l'incarico professionale di Geometra per l'attività di supporto al servizio Tecnico, gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo ai professionisti: geom. De Gol Giovanni (P.IVA 01569170598) e geom. Amadio Manuela (P.IVA 02047410598);
- Che i succitati tecnici incaricati, nei termini e con le modalità previste da contratto, hanno provveduto alla redazione di n. 60 pratiche istruttorie utilmente acquisite agli atti dell'Ente e tutte funzionali al rilascio dei provvedimenti di competenza dell'Ente Parco nell'ambito della procedura di condono edilizio;

- Che attualmente risultano ancora pendenti e necessitanti di istruttoria tecnica circa n. 1480 istanze di condono edilizio;

VISTO l'art.7, comma 6 del D.lgs 165/2001;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 articolo 3 comma 1, lettera f) bis;

DATO ATTO che il presente contratto è oggetto del controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera f-bis) ("atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"), e quindi diventa impegnativo e vincolante per l'Ente Parco solo a seguito dell'esito favorevole controllo suddetto, talché l'efficacia dello stesso è subordinata alla favorevole definizione da parte del controllo della Corte dei Conti;

Considerato tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto con la presente scrittura privata e da valere ad ogni effetto di legge;

### **Tra**

- L'Ente Parco Nazionale del Circeo, con sede in Sabaudia (LT), Via Carlo Alberto 188, C.F. 91076590594 rappresentato dal Dott. Nicola Marrone, nato a Roma il 25/10/1970, che interviene e agisce nella sua qualità di Direttore f.f., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, di seguito denominato anche "Ente Parco";

**e**

- il Geom. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo dei Geometri di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Incaricato";

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Ente Parco Nazionale del Circeo conferisce al Geom. \_\_\_\_\_, che accetta, l'incarico di "Geometra" ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, per l'attività di supporto al Servizio tecnico, gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo consistente, in via esemplificativa e generale, nelle seguenti attività:

- 1) Accertamento e redazione di provvedimenti in materia di abusivismo edilizio all'interno dell'area protetta e/o comunque assoggettate a vincoli naturalistico-ambientali;
- 2) Predisposizione di attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta in materia di antiabusivismo e condono edilizio;
- 3) Collaborazione nell'istruttoria delle pratiche necessitanti del parere dell'Ente Parco per verifica di congruità di quanto presentato rispetto alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici del Parco e supporto di tale verifica con effettuazione di specifici sopralluoghi;
- 4) Eventuali sopralluoghi si rendessero necessari per le pratiche assegnate;
- 5) Attività di supporto al Settore Tecnico dell'Ente Parco.

Il Tutto per la effettiva predisposizione dell'istruttoria tecnica per n. 20 pratiche di condono edilizio

### **ART. 2 - DURATA**

Il presente contratto, debitamente firmato dalle parti, avrà decorrenza dalla data di apposizione del visto da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) bis della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e durata valutata in 4 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'incarico al solo fine di completare le attività oggetto dello stesso e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE**

Il presente contratto di prestazione professionale è sottoscritto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 165/2001.

L'incarico viene svolto ai sensi dell'art. 2222 c.c. in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione.

L'Incaricato svolgerà la propria attività in favore del Settore Tecnico dell'Ente Parco, ferma restando la necessità della presenza del professionista presso gli uffici del Parco per almeno n. 2 giorni alla settimana con modalità da concordare con il Direttore dell'Ente PNC fatte salve eventuali necessità connesse all'effettuazione di sopralluoghi e/o partecipazione a incontri o riunioni relativi ad argomenti nelle specifiche materie oggetto del presente contratto.

Il Servizio Tecnico dell'Ente Parco si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, promuovendo la partecipazione attiva di tutti gli altri uffici dell'ente a vario titolo coinvolti in attività riconducibili ai contenuti e finalità dell'incarico.

L'Incaricato nello svolgimento del proprio incarico si atterrà alle direttive impartite dal Direttore dell'Ente Parco seppur mantenendo piena autonomia organizzativa e operativa, fatti salvi l'obbligo e la responsabilità di risultato, non essendo quest'ultimo vincolato al rispetto di alcun orario di servizio e, pertanto, senza che l'attività costituisca rapporto subordinato di lavoro.

L'Incaricato si impegna:

- a svolgere l'incarico conferito in modo coordinato con la struttura dell'Ente Parco e nel rispetto delle tempistiche stabilite;
- a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività dell'Ente Parco, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'incarico affidato;
- a non assumere, nell'ambito del territorio del Parco, altri incarichi professionali da cui possano derivare situazioni di incompatibilità con le funzioni e i compiti ad esso attribuiti. Nel caso di esistenza di tali fattispecie di incarichi, al momento del conferimento dell'incarico presente, il professionista si obbliga a rassegnare le dimissioni dagli stessi entro 7 giorni.

L'Ente Parco non eserciterà nei confronti dell'Incaricato alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto sopra menzionato, si precisa che l'Incaricato non fa in alcun modo parte dell'organico dell'Ente Parco.

### **ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per l'attività prevista l'Ente corrisponderà all'Incaricato un compenso omnicomprendivo pari a € 3.140,00 al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, nonché di ogni eventuale debenza inclusi rimborsi per spese di trasferimento, soggiorno o di altra natura.

Il suddetto compenso sarà corrisposto in n. 2 tranches (bimestrali), dietro presentazione di idoneo documento contabile in formato elettronico e previa verifica, da parte del Direttore del Parco, del lavoro svolto dall'Incaricato in relazione alle attività concordate.

L'Ente Parco potrà trattenere sull'importo da corrispondere le somme necessarie al pagamento di eventuali penalità irrogate previa specifica comunicazione.

L'Ente Parco si impegna a versare nei modi stabiliti dalle norme vigenti in materia fiscale eventuali ritenute applicate.

Dall'incarico in parola non matureranno oneri ulteriori a carico dell'Ente Parco, rispetto a quanto contrattualmente convenuto.

In caso di interruzione del contratto prima della scadenza, verrà riconosciuta una somma proporzionale al periodo di attività e al numero di pratiche effettivamente istruite adeguatamente relazionate.

#### **ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'incaricato dichiara di essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ con massimale di € \_\_\_\_\_.

#### **ART. 6 - EVENTI ECCEZIONALI COMPORTANTI IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA AD EFFETTUARE LA PRESTAZIONE**

All'Incaricato è riconosciuta, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità previo consenso scritto dell'Ente Parco, di interrompere la prestazione.

In ogni caso vigono le previsioni di legge, anche sopravvenute, ove più favorevoli per l'Incaricato.

#### **ART. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE**

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per recesso dal contratto di cui al successivo paragrafo;
- per rinuncia del collaboratore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni;

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
- commissione da parte dell'Incaricato di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni (legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi o all'Ente Parco imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'Incaricato;
- inosservanza da parte dell'Incaricato degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

L'inosservanza colposa delle regole che determinano l'ordinario normale funzionamento dell'Ente nonché negligenza e imperizia, atti a compromettere il raggiungimento dei risultati previsti, determineranno, ove ritenuti sussistenti previa contestazione dell'addebito, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito dall'Ente.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto immediato. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, l'Incaricato ha diritto al pagamento dei

compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate consegnate all'Ente Parco e dallo stesso asseverate.

#### **ART. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'Incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per l'Ente Parco carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti al procedimento di selezione saranno trattati secondo l'informativa allegata al presente avviso, della quale l'incaricato dichiara, con la firma del presente atto, di aver preso visione.

#### **ART. 10 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO**

L'Ente Parco comunica all'Incaricato le notizie, misure e informazioni necessarie per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro nel corso dell'incarico.

#### **ART. 11 - SVOLGIMENTO IN FORMA PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEL COLLABORATORE**

L'Incaricato dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a eseguire rientrano nell'oggetto dell'arte o professione dal medesimo esercitata.

#### **ART. 12 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie, le parti concordano quale foro competente quello di Latina. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto

Data, \_\_\_\_\_

Ente Parco Nazionale del Circeo  
Il Direttore FF

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui all'art. 3 sulle modalità della prestazione, all'art. 6 in materia di recesso, all'art. 7 con particolare riferimento alla clausola di esclusiva e alle regole del segreto e della riservatezza, che per l'Ente Parco rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

L'Incaricato

---